

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4640 del 02/10/2020
Oggetto	DEMANIO IDRICO TERRENI - Concessione per occupazione di terreni demaniali del torrente Stirone in comune di Fidenza (PR) - Richiedente Sbernini Industrie Profili S.r.l. - Sisteb PR20T0046 - Sinadoc 4266/2020
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4804 del 02/10/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno due OTTOBRE 2020 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. 1775/33 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.Lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la L.R. 24/2009 art.51, la L.R. 2/2015 art.8, e le D.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n.106/2018 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazione e Concessioni di Parma;

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 31/01/2020 registrata al PG/2020/16299 del 31/01/2020 con cui il sig Pierdomenico Antiga, c.f. NTGPDM51R05I103I residente in via Borgo Antiga 31/a nel Comune di San Pietro di Feletto (TV) legale rappresentante dell'Azienda Sbernini Industrie Profili S.r.l. P.Iva 02790970343 con sede legale nel Comune di Fidenza (PR), ha richiesto la concessione per l'occupazione di area demaniale del corso d'acqua t. Stirone, F 53 parte dei mappali 939 e 545 di mq 606,94 e ml 68 in Comune di Fidenza (PR), ad uso cortilivo e attraversamento con tubazioni;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 52 del 04/03/2020 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione rientra in zona parco perché interna all'area del Parco Regionale delle Valli dello Stirone e del Piacenziano e in quella ad esso contigua;

PRESO ATTO dell'assenso espresso da:

- Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile (Nullaosta idraulico nota PG/2020/94753 del 01/07/2020), con il quale sono state indicate le prescrizioni contenute nel disciplinare cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;
- Ente di Gestione per i parchi e la Biodiversità dell'Emilia Occidentale (Nullaosta nota PG/2020/115058 del 07/08/2020);

che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino, come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- le spese istruttorie la somma pari a €75,00 in data 28/01/2020;
- il canone per l'anno 2020 la somma pari a €138,00 (3 mensilità) in data 01/10/2020;
- il deposito cauzionale la somma pari a €552,03 in data 01/10/2020;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

ATTESTATA la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire all'Azienda **Sbernini Industrie Profili S.r.l.** P.Iva 02790970343 la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua t. Stirone, di mq 606,94 e ml 68 sita in via Illica 12, in Comune di Fidenza (PR), catastalmente identificata al F 53 parte dei mappali 939 e 545, per uso cortilivo e attraversamento con tubazioni, codice pratica PR20T0046;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2031**;
3. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto, come sottoscritto per

- accettazione dal concessionario in data 01/10/2020 (PG/2020/141347 del 01/10/2020);
- 4 . di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno in € 552,03, di cui sono dovuti per l'anno in corso € 138,00 pari a 3 mensilità e dando atto che l'annualità 2020 è già stata versata;
 5. di stabilire che il versamento del canone, per le annualità successive a quella in corso, andrà effettuato con cadenza annuale entro e non oltre la data del 31 marzo dell'anno di riferimento; l'ammontare dovrà essere rideterminato sulla base di quanto stabilito all'art.8 comma 3 della L.R 2/2015;
 6. di stabilire di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in €552,03;
 7. di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine stabilito, saranno dovuti gli interessi di legge e che questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del credito concessorio.
 8. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
 9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017;
 - 10.di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
 - 11 . di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Paolo Maroli;
 - 12.di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
 - 13.di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a Pierdomenico Antiga c.f. NTGPDM51R05I103I legale rappresentante della ditta **Sbernini Industrie Profili Srl** p. Iva 02790970343 (cod. pratica PR20T0046).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua t. Stirone, individuata al foglio 53 parte dei mappali 939 e 545 del Comune di Fidenza (PR), come risultante dagli elaborati cartografici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a mq 606,94 e ml 68 è destinata ad uso cortilivo e attraversamento con tubazioni.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario, per le annualità successive a quella in corso, è tenuto a corrispondere il canone annuo, pari a **€ 552,03**, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente bancario IT94H0760102400001018766103 oppure su conto corrente postale n. 1018766103 intestato a "Regione Emilia-Romagna - Demanio idrico Emilia Ovest", pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a **€ 552,03**, viene restituito alla scadenza naturale o

anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2031**

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario non potrà sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza della concessione, del bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

5. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 – RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In

alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.
4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
5. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a

seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti vigenti ed particolare in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere o alle opere da realizzare.
2. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, L.R. 7/2004.

ARTICOLO 9 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO E DA ENTE PARCO

1. Per quanto riguarda gli aspetti idraulici dovranno essere rispettate integralmente tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel nulla osta idraulico prot. PG/2020/94753 del 01/07/2020 dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Coordinamento Interventi Urgenti e Messa in Sicurezza, che si allega come parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

2. Per quanto riguarda gli aspetti naturalistico-ambientali dovranno essere rispettate integralmente tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel parere prot PG/2020/115058 del 07/08/2020 dell'Ente di Gestione per i parchi e la Biodiversità dell'Emilia Occidentale
3. Il concessionario dichiara di aver preso visione dei pareri e di accettarne le condizioni e prescrizioni.

5. E' fatto obbligo al richiedente la rimozione di rifiuti o materiali inquinanti di qualsiasi natura ed origine facendosi carico delle relative spese
6. Il presente parere potrà essere revocato in qualsiasi momento, quando, a giudizio insindacabile dello scrivente Servizio, ciò sia ritenuto necessario a tutela degli interessi pubblici o a causa del non rispetto delle previsioni progettuali approvate.
7. L'eventuale revoca del parere non creerà alcun diritto nei riguardi del richiedente e comporterà l'obbligo di rimettere a sua totale spesa ogni cosa allo stato pristino nel termine temporale fissato. Distinti saluti.

Dr. Ing. Gabriele Alifracò
(Documento Firmato Digitalmente)

DETERMINAZIONE N.453 DEL 05.08.2020

OGGETTO: *Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano. Nulla-osta e valutazione di incidenza su rilascio di concessione di area demaniale del torrente Stirone posta in Fidenza capoluogo. SINADOC_4266/2020. Ditta Sbernini Industrie Profili S.r.l..*

LA RESPONSABILE D'AREA PER PARMA

Visti:

- la L.R. n. 24 del 23/12/2011 "Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano";
- la L. 394/91 "Legge quadro sulle aree protette" (art. 13 c. 1);
- la determina n. 318 del 03/06/2020 del Direttore Generale dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale di approvazione della convenzione definitiva relativa al comando della Dott.ssa Federica Filippi;
- la L.R. n. 7/2004 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali";
- la L.R. 6/2005 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000";
- la L.R. 4/2007 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 1191 del 30.07.2007 "Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione d'Incidenza ai sensi dell'art.2 comma 2 della L.R. n. 7/04";
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 343/2010 "Direttiva relativa alle modalità specifiche e agli aspetti procedurali del rilascio del nulla-osta da parte degli enti di gestione delle aree protette (artt.40 e 49 della L.R. 6/2005)";
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 667 del 18.05.2009 "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 79 del 22 gennaio 2018 "Approvazione delle Misure Generali di Conservazione, delle Misure Specifiche di Conservazione e dei Piani di Gestione dei siti Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle delibere n. 1191/07 e n. 667/09.";
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 1147 del 16 luglio 2018 "Approvazione delle modifiche alle Misure Generali di conservazione, alle Misure Specifiche di Conservazione e ai Piani di Gestione dei Siti Natura 2000, di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 79/2018 (Allegati A, B e C)";
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 marzo 2019 "Designazione di 116 zone speciali di conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione biogeografica continentale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art.3, comma 2, del DPR 8 settembre 1997, n. 357"
- il Regolamento Regionale 1° Agosto 2018 n.3 "Approvazione del Regolamento Forestale in attuazione dell'art. 13 della L.R. n.30/81";
- il "Regolamento relativo alle richieste di interventi edilizi, urbanistici nell'Ente di gestione per i parchi e per la biodiversità Emilia Occidentale determinazione contribuzione a carico degli utenti e modalità di presentazione" approvato con delibera di Comitato Esecutivo n.° 3 del 25/01/2013;

Vista la nota prot. n. 97916/2020 del 08/07/2020, assunta al prot. n. 3287 del 08.07.2020 dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, con la quale ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, ha trasmesso richiesta di parere su istanza di rilascio di concessione di area demaniale a favore della Ditta Sbernini Industrie Profili S.r.l., posta in Fidenza capoluogo., identificata catastalmente al F.53 map. 939 parte e map. 545 parte;

Considerato che:

- la Ditta motiva la richiesta di concessione in quanto intende mantenere nell'area demaniale di cui sopra, le esistenti tre linee di tubazioni (diam da 160 mm a 240 mm) per l'allontanamento delle acque meteoriche provenienti dai fabbricati;

- non si ritiene opportuno, data la tipologia d'utilizzo dell'area demaniale, avvalersi della facoltà di cui all'art.15 della L.R. n. 7/2004 con cui sono individuati i criteri per il rilascio dei titoli concessori;
- l'area richiesta in concessione ricade all'interno della ZSC IT 40200003 "Torrente Stirone con possibile interferenza diretta e indiretta con i seguenti habitat e specie di interesse comunitario: 3270, 3240, Barbo comune (*Barbus plebejus*), Lasca (*Chondrostoma genei*), Vairone (*Leuciscus souffia muticellus*), Cobite italiano (*Cobitis bilineata*);
- l'area richiesta in concessione si trova in sponda destra del torrente Stirone, all'interno del capoluogo comunale, e l'uso previsto non si pone in conflitto rispetto alle finalità istituzionali dell'area protetta e al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nella ZSC IT 40200003 "Torrente Stirone"
- l'area richiesta in concessione ricade in zona A del Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano, e che non si rilevano particolari in contrasto con le norme di salvaguardia;

Ritenuto di provvedere in merito, per propria competenza;

DETERMINA

1. Di rilasciare nulla osta con prescrizioni alla concessione di area demaniale del torrente Stirone a favore della Ditta Sbernini Industrie Profili S.r.l., posta in sponda destra del T. Stirone, in comune di Fidenza, identificata catastalmente al F.53 map. 939 parte e map. 545 parte;
2. Di disporre che tali prescrizioni, rispetto alle norme di salvaguardia, siano espresse nell'ambito della procedura di Valutazione d'Incidenza;
3. Di concludere la procedura di Valutazione di Incidenza evidenziando che il rilascio della concessione per l'uso sopra descritto non determina un'incidenza negativa sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario presenti nella ZSC IT 40200003 "Torrente Stirone", nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - lo scarico dovrà essere sempre costituito esclusivamente da acque meteoriche non necessitanti di alcun trattamento;
4. Di precisare che la Ditta Sbernini Industrie Profili S.r.l. è tenuta a risarcire tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà, sia pubbliche che private, per effetto dell'esercizio del presente nulla osta, e così pure rispondere ad ogni danno alle persone, lasciando sollevato questo Ente da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale;
5. Di precisare che la presente autorizzazione si intende rilasciata nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione scrivente, per quanto di competenza, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, privati cittadini ed enti, con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e dei Regolamenti vigenti;
6. Di dare atto che la presente determina:
 - va inserita nel registro delle determinazioni;
 - va trasmessa all'Area Vigilanza e all'Area Conservazione dell'Ente;
 - va trasmessa ad ARPAE-SAC di Parma, al Comune di Fidenza e alla Ditta Sbernini Industrie Profili S.r.l.;
 - va pubblicata per estratto ai sensi della L. 394/91 art. 13, per la durata di 7 giorni nell'albo del Comune interessato e nell'albo dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale.

La Responsabile d'Area per Parma

Filippi Federica

*documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*

Il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e
Concessioni di Parma

Paolo Maroli

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.